

Gent.mo Dott.  
Scambia Nicola

PIAZZA S. FRANCESCA  
ROMANA 3  
20129 MILANO

c.c. Giovanni Tinti  
Presidente Collegio dei  
Probiviri

Milano, 03 agosto 2012

## GIURI'

### di cui all'art. 4 del Regolamento ANASF per la vigilanza e l'autodisciplina dei Promotori Finanziari

Il Giuri, composto dai signori Professori Mario Deaglio, Guido Ferrarini e Vincenzo Roppo,

#### Premesso

a) di avere ricevuto dagli Uffici di ANASF copia del reclamo in data 4 giugno 2012, proposto dal promotore finanziario dott. Nicola Scambia avverso la decisione con cui il Collegio dei Probiviri, ad esito di procedimento disciplinare, condannava il medesimo dott. Scambia alla sanzione del richiamo scritto;

b) di avere contestualmente ricevuto i documenti allegati al reclamo di cui sopra, e precisamente:

– messaggio promozionale diffuso dal dott. Scambia e denominato "Prestatemi orecchio!"

– comunicazione del Collegio dei Probiviri ANASF in data 23 gennaio 2012, recante notizia di apertura di procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, con convocazione in audizione personale per la data del 9 marzo 2012 e invito a presentare memoria difensiva entro il termine del 29 febbraio 2012

– memoria difensiva del dott. Scambia rivolta al Collegio dei Probiviri in data 29 febbraio 2012


– lettera del Presidente del Collegio dei Probiviri in data 17 maggio 2012, con cui si comunicava al dott. Scambia l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto;

c) di avere successivamente ricevuto, su supporto cd, il testo dell'audizione svolta dal dott. Scambia dinanzi al Collegio dei Probiviri in data 9 marzo 2012;

d) di avere invitato il dott. Scambia, con lettera in data 2 luglio 2012, a produrre al Giuri ulteriore memoria difensiva entro il termine del 23 luglio 2012;

e) di avere ricevuto detta memoria, datata 11 luglio 2012 e corredata di un allegato;

f) di avere attentamente esaminato e valutato tutto il materiale difensivo e istruttorio come sopra acquisito,



## Delibera

quanto segue.

1) Il Giuri preliminarmente rileva come l'atto in data 23 gennaio 2012, con cui il Collegio dei Probiviri ha aperto il procedimento disciplinare nei confronti del dott. Scambia, incolpasse quest'ultimo per la violazione delle norme del Codice Deontologico dei Promotori Finanziari di cui ai punti 1. e 2. della sezione "Rapporti con i Clienti", mentre il provvedimento sanzionatorio risulta motivato con la violazione di altre e diverse norme del Codice, e precisamente quelle di cui ai punti 2. e 3. della sezione "Rapporti con i Colleghi".

2) Al riguardo il Giuri osserva che è principio fondamentale ed essenziale di ogni procedimento sanzionatorio quello per cui non può irrogarsi sanzione per una ragione diversa da quella indicata nella contestazione mossa alla persona sottoposta a provvedimento, e che la violazione di tale principio costituisce di per sé inammissibile lesione del diritto di difesa, suscettibile di inficiare il procedimento.

3) Il Giuri rileva inoltre come – anche per la mancanza di un pieno e coerente dispiegarsi del contraddittorio sul merito della questione controversa, determinata appunto dalla discrasia fra ragione dell'incolpazione e ragione della condanna – non siano acquisiti gli elementi necessari per affermare con sufficiente certezza, o viceversa per escludere, che l'iniziativa "promozionale" del dott. Scambia – certamente molto aggressiva – violi norme del Codice deontologico.

4) In ragione di quanto sopra esposto il Giuri, a norma dell'art. 7, comma 1 del Regolamento ANASF per la vigilanza e l'autodisciplina dei Promotori Finanziari, annulla la decisione del Collegio dei Probiviri.

Così deciso dal Giuri in conferenza telematica dei suoi componenti, svolta nel corso dei giorni 31 luglio, 1° e 2 agosto 2012.

Per il Giuri

Prof. Avv. Vincenzo Roppo (anche a nome dei Colleghi)

